

Legge regionale 29 gennaio 1985 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).**

**CAPO III**

*Interventi nel settore dell' artigianatoe della cooperazione*

**Art. 15**

*Contributo straordinario all' ESAper il credito d' esercizio*

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 3.000 milioni per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1985.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

**Art. 16**

*Operazioni di locazione finanziariadelle imprese artigiane*

Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

**Art. 17**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.

### **Art. 18**

*Contributo straordinario a favore delConsorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative*

Per la concessione di un contributo straordinario a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1985 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

### **Art. 19**

( ABROGATO )

(4)

Note:

1 Primo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 48/1985

2 Secondo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 48/1985

3 Terzo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 48/1985

4 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.

### **Art. 20**

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 12, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

**2** Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.